SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali

Con ordinanza 2 aprile 1993 l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere più corso le operazioni relative al *referendum* popolare — indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993 — per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

93A2104

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 marzo 1993, n. **86**.

Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformità delle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'Ente.

Art. 3.

1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

Art. 4.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana» lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 734):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO), il 3 novembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11, 17 dicembre 1992 e 20 gennaio 1993.

Relazione scritta annunciata l'8 febbraio 1993 (atto n. 734/A - relatore sen. AGNELLI Arduino)

Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2240):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 2 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 3, 10 marzo 1993 e approvato il 17 marzo 1993.

93G0155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1993, n. 87.

Regolamento di esecuzione degli emendamenti alla convenzione e all'accordo operativo per estendere le comunicazioni via satellite ai servizi mobili terrestri, adottati a Londra il 19 gennaio 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 263, con il quale è stata resa esecutiva la convenzione istitutiva dell'INMARSAT;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti alla convenzione e all'accordo operativo per estendere le comunicazioni via satellite ai servizi mobili terrestri, adottati a Londra il 19 gennaio 1989, allegati al presente regolamento e vistati dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

TESINI, *Ministro dei trasporti e*, ad interim, *della marina mercantile*

FONTANA, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 23

AMENDMENTS TO THE INMARSAT CONVENTION AND OPERATING AGREEMENT FOR LAND MOBILE-SATELLITE COMMUNICATIONS.

The Director General of the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) presents his compliments and has the honour to refer to the amendments to the INMARSAT Convention and Operating Agreement adopted and confirmed respectively by the INMARSAT Assembly at its Sixth (Extraordinary) Session, held in London from 17-19 January 1989, for the purpose of extending INMARSAT's competence to provide land mobile-satellite communications.

A copy of the certified amendments, which were adopted in the English, French, Russian and Spanish languages, as equally authentic texts, is attached.

Reference is also made in this respect to the Report of the Sixth (Extraordinary) Session of the Assembly (ASSEMBLY/6/16), sent to Parties on 2 February 1989.

Formal notification of the adoption and confirmation of the amendments by the Assembly will be forwarded to your Government in due course by the Secretary-General of the International Maritime Organization (IMO), as Depositary of the INMARSAT Convention and Operating Agreement, in accordance with Articles 35 (2) and XIX (2) thereof, respectively.

Pursuant to Article 34 (2) of the INMARSAT Convention, the amendments to the Convention shall enter into force on hundred and twenty days after the Depositary has received notices of acceptance from two-thirds of those States which at the time of adoption by the Assembly were Parties and represented at least two-thirds of the total investment shares. Upon entry into force, the amendments shall become binding upon all Parties and Signatories, including those which have not accepted them.

Pursuant to Article XVIII (2) of the INMARSAT Operating Agreement, the amendments to the Operating Agreement shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has received notice of their approval by two-thirds of those Signatories which at the time of confirmation by the Assembly were Signatories and then held at least two-thirds of the total investment shares. Notification of approval of the amendments shall be transmitted to the Depositary only by the Party concerned and the transmission shall signify the acceptance by the Party of the amendments. Upon entry into force, the amendments shall become binding upon all Signatories, including those which have not accepted them.

Detailed planning by INMARSAT for the establishment of land mobile-satellite communications services is now well advanced. It would facilitate this planning and expedite the prompt-implementation of the services, if the amendments were to enter into force without delay.

Signatories have been requested to send to their respective Governments notice of their approval of the amendments to the Operating Agreement.

Parties are accordingly requested to send to the Secretary General of IMO, at 4, Albert Embankment, London, SE1 7SR, as soon as possible, the following:

a) notification of the Party's acceptance of the amendments to the Convention, and

b) notification of the Signatory's approval of the amendments to the Operating Agreement.

The Director General avails himself of this opportunity to renew the assurance of his highest consideration.

London, 2 February 1989

To: All INMARSAT Parties

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT).

PREAMBLE

The third paragraph of the Preamble is replaced by the following text:

Taking into account that world trade is dependent upon transportation by sea, air and on land,

The seventh paragraph of the Preamble is replaced by the following text:

Affirming that a maritime satellite system shall also be open for aeronautical and land mobile communications and communications on waters not part of the marine environment for the benefit of all nations,

Article 1
Definitions

Article 1, paragraph (f) is replaced by the following text:

(f) «Ship» means a vessel of any type operating in the marine environment or on waters not part of the marine environment. It includes inter alia dynamically supported craft, submersibles, floating craft and platforms not permanently moored.

In Article 1, the following new paragraphs (i) and (j) are added:

(i) «Mobile earth station» means an earth station in the mobile-satellite service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points.

(j) «Land earth station» means an earth station in the fixed-satellite service or, in some cases, in the mobile-satellite service, located at a specified fixed point or within a specified area on land to provide a feeder link for the mobile-satellite service.

Article 3
Purpose

Article 3, paragraphs (1) and (2) are replaced by the following text:

(1) The purpose of the Organization is to make provision for the space segment necessary for improving maritime communications and, as practicable, aeronautical and land mobile communications and communications on waters not part of the marine environment thereby assisting in improving communications for distress and safety of life, communications for air traffic services, the efficiency and management of transportation by sea, air and on land, maritime, aeronautical and other mobile public correspondence services and radiodetermination capabilities.

(2) The Organization shall seek to serve all areas where there is need for maritime, aeronautical and other mobile communications.

Article 7
Access to Space Segment

Article 7, paragraphs (1), (2) and (3) are replaced by the following text:

(1) The INMARSAT space segment shall be open for use by ships and aircraft of hall nations and by mobile earth stations on land on conditions to be determined by the Council. In determining such conditions, the Council shall not discriminate among ships or aircraft or mobile earth stations on land on the basis of nationality.

(2) The Council may permit access to the INMARSAT space segment by earth stations located on structures operating in the marine environment other than ships and by mobile earth stations at fixed locations on land, if and as long as the operation of such earth stations would not have a significantly adverse effect on the provision of mobile-satellite services.

(3) Land earth stations communicating via the INMARSAT space segment shall be located on land territory under the jurisdiction of a Party and shall be wholly owned by Parties or entities subject to their jurisdiction. The Council may authorize otherwise if it finds this to be in the interests of the Organization.

In Article 7, the following paragraph (4) is added:

(4) Use of the INMARSAT space segment by mobile earth stations within land territory under the jurisdiction of a State shall be subject to the regulations governing radiocommunications of that State, and shall not be detrimental to that State's security.

Article 12
Assembly - Functions

Article 12, sub-paragraph (1) (c) is replaced by the following text:

(c) Authorize, on the recommendation of the Council, the establishment of additional space segment facilities the special or primary purpose of which is to provide radiodetermination, distress or safety services.

However the space segment facilities established to provide maritime, aeronautical and other mobile public correspondance services can be used for telecommunications for distress, safety and radiodetermination purposes without authorization.

Article 15

Council - Functions

Article 15, paragraphs (a), (c) and (h) are replaced by the following text:

(a) Determination of maritime, aeronautical and other mobile satellite telecommunications requirements and adoption of policies, plans, programmes, procedures and measures for the design development, construction, establishment, acquisition by purchase or lease, operation, maintenance and utilization of the INMARSAT space segment, including the procurement of any necessary launch services to meet such requirements.

(c) Adoption of criteria and procedures for approval of land earth stations, mobile earth stations, and earth stations on structures in the marine environment for access to the INMARSAT space segment and for verification and monitoring of performance of earth stations having access to and utilization of the INMARSAT space segment. For mobile earth stations, the criteria should be in sufficient detail for use by national licensing authorities, at their discretion, for type-approval purposes.

(h) Determination of arrangements for consultation on a continuing basis with bodies recognized by the Council as representing shipowners, aircraft and land transport operators, maritime, aeronautical and land transport personnel and other users of maritime, aeronautical and other mobile telecommunications.

Article 21

Inventions and Technical Information

Article 21, sub-paragraphs 2 (b) and 7 (b) (i) are replaced by the following text:

(2) (b) The right to disclose and to have disclosed to Parties and Signatories and others within the jurisdiction of any Party such inventions and technical information, and to use and to authorize and to have authorized Parties and Signatories and such others to use such invention and technical information without payment in connexion with the INMARSAT space segment and any mobile earth station or land earth station operating in conjunction therewith.

(7) (b) (i) Without payment in connexion with the INMARSAT space segment or any land earth station or mobile earth station operating in conjunction therewith:

Article 32

Signature and Ratification

Article 32, paragraph (3) is replaced by the following text:

(3) On becoming a Party to this Convention, or at any time thereafter, a State may declare, by written notification to the Depositary, to which Registers of ships, to which aircraft and mobile earth stations on land operating under its authority, and to which land earth stations under its jurisdiction, the Convention shall apply.

AMENDMENTS TO THE OPERATING AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT).

Article V

Investment Shares

Article V, paragraph (2) is replaced by the following text:

(2) For the purpose of determining investment shares, utilization in both directions shall be divided into two equal parts, a mobile earth station part and a land part. The part associated with the ship or aircraft or mobile earth station on land where the traffic originates or terminates shall be attributed to the Signatory of the Party under whose authority the ship or aircraft or mobile earth station on land is operating. The part associated with the land territory where the traffic originates or terminates shall be attributed to the Signatory of the Party in whose territory the traffic originates or terminates. However, where, for any Signatory, the ratio of the mobile earth station parts to the land parts exceeds 20:1, that Signatory shall, upon application to the Council, be attributed a utilization equivalent to twice the land part or an investment share of 0.1 per cent, whichever is higher. Structures operating in the marine environment, for which access to the INMARSAT space segment has been permitted by the Council, shall be considered as ships for the purpose of this paragraph.

Article XIV

Earth Station Approval

Article XIV, paragraph (2) is replaced by the following text:

(2) Any application for such approval shall be submitted to the Organization by the Signatory of the Party in whose territory the land earth station is or will be located, or by the Parthy or the Signatory of the Party under whose authority the mobile earth station or the earth station on a structure operating in the marine environment is licensed or, with respect to land earth stations and mobile earth stations located in a territory or on a ship or an aircraft or an earth station on a structure operating in the marine environment not under the jurisdiction of a Party, by an authorized telecommunications entity.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ED ALL'ACCORDO OPERATIVO INMARSAT PER LE COMUNICAZIONI VIA SATELLITE AI SERVIZI MOBILI TERRESTRI.

Il Direttore generale dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satelliti (INMARSAT) presenta i suoi complimenti ed ha l'onore di far riferimento agli emendamenti alla Convenzione ed all'accordo operativo INMARSAT rispettivamente adottati e confermati dall'Assemblea INMARSAT nella sua sesta (straordinaria) sessione, svoltasi a Londra dal 17 al 19 gennaio 1989, allo scopo di estendere la competenza dell'INMARSAT a provvedere comunicazioni via satelliti ai servizi terrestri mobili.

È annessa una copia degli emendamenti certificati che sono stati adottati in lingua inglese, francese, russa e spagnola, come testi ugualmente autentici.

Si fa altresì riferimento sotto questo aspetto al Rapporto della sesta (straordinaria) sessione dell'Assemblea (ASSEMBLY 6/16), inviata alle Parti il 2 febbraio 1989.

Una notifica formale dell'adozione e della conferma degli emendamenti da parte dell'Assemblea sarà inoltrata al vostro Governo in tempo debito da parte del Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) come depositaria della Convenzione e dell'accordo operativo INMARSAT, in conformità rispettivamente con i loro articoli 35 (2) e XIX (2).

Secondo l'articolo 34 (2) della Convenzione INMARSAT, gli emendamenti alla Convenzione entreranno in vigore centoventi giorni dopo che il depositario avrà ricevuto notifica di accettazione da due terzi di quegli Stati che all'atto dell'adozione da parte dell'Assemblea erano Parti e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle azioni da investimento. All'atto dell'entrata in vigore, gli emendamenti diverranno vincolanti per tutte le Parti ed i firmatari, compresi coloro che non li hanno accettati.

In base all'articolo XVIII (2) dell'accordo operativo INMARSAT, gli emendamenti all'accordo operativo entreranno in vigore centoventi giorni dopo che il depositario avrà ricevuto notifica della loro approvazione da parte di due terzi di quei firmatari che all'atto della conferma da parte dell'Assemblea erano firmatari e detenevano a quel tempo almeno due terzi del totale delle azioni da investimento. Una notifica dell'approvazione degli emendamenti sarà trasmessa al depositario solo dalla Parte interessata e tale trasmissione significherà l'accettazione degli emendamenti dalla Parte. All'atto dell'entrata in vigore, gli emendamenti diverranno vincolanti per tutti i firmatari, compresi quelli che non li hanno accettati.

La pianifcazione dettagliata da parte dell'INMARSAT per l'installazione di comunicazioni via satellite ai servizi mobili terrestri è ora a buon punto. Tale pianificazione sarebbe agevolata e la rapida attuazione dei servizi accelerata, dall'entrata in vigore senza indugio degli emendamenti.

È stato richiesto ai firmatari di inviare ai loro rispettivi Governi la notifica della loro approvazione degli emendamenti all'accordo operativo.

Allo stesso modo le Parti sono richieste di far pervenire al Segretario generale dell'IMO, 4, Albert Embankment, Londra, SEI 7SR, il prima possibile, quanto segue:

a) notifica dell'accettazione della Parte degli emendamenti alla Convenzione, e

b) notifica dell'approvazione del firmatario degli emendamenti all'Accordo operativo.

Il Direttore generale si avvale di questa opportunità per rinnovare i sensi della sua più alta considerazione.

Londra, 2 febbraio 1989

A: Tutte le Parti INMARSAT.

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT).

PREAMBOLO

Il terzo paragrafo del preambolo è sostituto dal seguente testo:

In considerazione del fatto che il commercio mondiale dipende dai trasporti via mare, via aerea e via terra,

Il settimo paragrafo del preambolo è sostituito dal testo seguente:

Ribadendo che un sistema marittimo con satelliti sarà anche aperto alle comunicazioni aeronautiche e mobili terrestri nonché alle comunicazioni in acque che non fanno parte dell'ambiente marino, a vantaggio di tutti i Paesi,

Articolo 1

Definizioni

L'articolo 1, paragrafo *(f)* è sostituito dal seguente testo:

(f) Per «Nave» si intende un bastimento di qualunque tipo operante nell'ambiente marino o in acque che non fanno parte dell'ambiente marino, compresi tra gli altri i mezzi a motore a portanza dinamica, i mezzi a motore sommergibili, i mezzi a motore galleggianti e le piattaforme non ancorate in maniera permanente.

Nell'articolo 1, sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi *(i)* e *(j)*:

(i) Per «stazione mobile terrestre» si intende una stazione terrestre del servizio mobile via satellite destinata ad essere utilizzata quando è in moto o durante soste in punti non determinati.

(j) Per «stazione a terra terrestre» si intende una stazione terrestre del servizio fisso via satellite, oppure, in certi casi, del servizio mobile via satellite, situata in un determinato punto del suolo, o al suolo nell'ambito di una determinata zona destinata ad assicurare il collegamento di connessione del servizio mobile via satelliti.

Articolo 3

Scopo

All'articolo 3, i paragrafi (1) e (2) sono sostituiti dal testo seguente:

(1) Lo scopo dell'Organizzazione è di provvedere al segmento spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime e, nella misura in cui ciò è praticabile, le comunicazioni aeronautiche ed i servizi mobili terrestri, nonché le comunicazioni in acque che non fanno parte dell'ambiente marino, contribuendo con ciò al miglioramento delle comunicazioni per il soccorso e la sicurezza della vita, delle comunicazioni per i servizi della circolazione aerea, nonché al miglioramento dell'efficienza e della gestione dei trasporti via mare, via aerea e via terra, dei servizi marittimi, aeronautici ed altri servizi mobili pubblici di corrispondenza, nonché dispositivi di radiodeterminazione.

(2) L'Organizzazione si sforzerà di servire tutte le aree in cui vi sia necessità di comunicazioni marittime, aeronautiche e di altre comunicazioni mobili.

Articolo 7

Accesso al segmento spaziale

All'articolo 7, i paragrafi (1), (2) e (3) sono sostituiti dal testo seguente:

(1) Il segmento spaziale INMARSAT potrà essere utilizzato da navi e mezzi aerei di tutte le nazioni e dalle stazioni terrestri mobili a terra a condizioni che saranno determinate dal Consiglio. Nel determinare queste condizioni, il Consiglio non effettuerà discriminazioni tra le navi o i mezzi aerei o le stazioni mobili terrestri a terra in base a criteri di nazionalità.

(2) Il Consiglio può consentire l'accesso al segmento spaziale INMARSAT delle stazioni terrestri situate su strutture che operano nell'ambiente marino diverse da navi e da stazioni terrestri mobili in posizioni fisse a terra, se e per tutto il tempo che l'operazione di tali stazioni terrestri non avrà un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla fornitura dei servizi mobili via satellite.

(3) Le stazioni terrestri di terra che comunicano tramite il segmento spaziale INMARSAT saranno situate su parti di territorio soggette alla giurisdizione di una Parte e saranno di totale proprietà delle Parti o degli organismi sottoposti alla loro giurisdizione. Il Consiglio potrà autorizzare diversamente qualora esso riscontri che ciò è nell'interesse dell'Organizzazione.

All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo (4):

(4) L'uso del segmento spaziale INMARSAT da parte di stazioni terrestri mobili limitatamente alla parte di territorio soggetta alla giurisdizione di uno Stato sarà sottoposto ai regolamenti che disciplinano le radiocomunicazioni di quello Stato, e non sarà pregiudizievole per la sicurezza di quello Stato.

Articolo 12

Assemblea - Funzioni

All'articolo 12, il sotto-paragrafo (1) *(c)* è sostituito dal seguente testo:

c) Autorizzerà, dietro raccomandazione del Consiglio, l'installazione di strutture supplementari di segmento spaziale, con lo scopo particolare o primario di provvedere servizi di radiodeterminazione, di soccorso o di sicurezza. Tuttavia, le strutture del segmento spaziale installate per fornire servizi marittimi, aeronautici ed altri servizi mobili pubblici di corrispondenza, potranno essere usati per le telecomunicazioni a scopi di soccorso, di sicurezza e di radiodeterminazione senza tale autorizzazione.

Articolo 15

Consiglio - Funzioni

All'articolo 15, i paragrafi *(a)*, *(c)* ed *(h)* sono sostituiti dal seguente testo:

(a) Determinazione dei criteri marittimi, aeronautici e di altre telecomunicazioni mobili via satellite, ed adozione di politiche, di piani, di programmi, di procedure e di misure per la progettazione, lo sviluppo, la costruzione, l'installazione, l'acquisizione mediante acquisto o noleggio a riscatto (leasing), la messa in opera, la manutenzione e l'utilizzazione del segmento spaziale INMARSAT, compreso l'approvvigionamento di ogni necessario servizio di lancio per corrispondere a tali criteri.

(c) Adozione di criteri e di procedure per l'approvazione di stazioni terrestri a terra, di stazioni terrestri mobili, e di stazioni terrestri su strutture nell'ambiente

marino per l'accesso al segmento spaziale INMARSAT e per la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni delle stazioni terrestri aventi accesso al segmento spaziale INMARSAT e l'utilizzazione di quest'ultimo.

Per le stazioni terrestri mobili i criteri dovrebbero essere sufficientemente dettagliati da poter essere discrezionalmente utilizzati dalle autorità nazionali che concedono le licenze, ai fini del benestare dei modelli.

(h) Stipulazione di intese in vista di consultazioni su base continuativa con enti riconosciuti dal Consiglio in rappresentanza di armatori, di operatori di mezzi di trasporto aereo e di terra, del personale addetto ai mezzi di trasporto marittimo, aeronautico e terrestre e di altri utenti delle telecomunicazioni marittime, aeronautiche e di altre telecomunicazioni mobili.

Articolo 21

Invenzioni ed informazioni tecniche

All'articolo 21, i sotto-paragrafi 2 *(b)* e 7 *(b)* (i) sono sostituiti dal seguente testo

(2) *(b)* Il diritto di divulgare ed di far divulgare alle Parti ed ai Firmatari e ad altri nell'ambito della giurisdizione di ogni Parte tali invenzioni ed informazioni tecniche, e di utilizzare, di autorizzare e di consentire alle Parti ed ai Firmatari autorizzati ed altri parimenti autorizzati ad avvalersi di tali invenzioni ed informazioni tecniche senza pagamento in connessione con il segmento spaziale INMARSAT ed ogni stazione mobile terrestre o stazione terrestre a terra operanti in congiunzione con esso.

(7) *(b)* (i) senza pagamento in connessione con il segmento spaziale INMARSAT o ogni stazione terrestre a terra o stazione mobile terrestre operante in congiunzione con esso.

Articolo 32

Firma e ratifica

All'articolo 32, il paragrafo (3) è sostituito dal testo seguente:

(3) Nel divenire Parte a questa Convenzione, oppure in qualsiasi successivo momento, uno Stato può dichiarare, per mezzo di una notifica scritta al Depositario, a quale Registro di navi, a quali mezzi aerei e stazioni mobili terrestri a terra operanti sotto la sua autorità, ed a quali stazioni terrestri a terra sotto la sua giurisdizione, la Convenzione si applica.

EMENDAMENTI ALL'ACCORDO OPERATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT)

Articolo V

Azioni da investimento

All'articolo V, il paragrafo (2) è sostituito dal seguente testo:

(2) Ai fini di determinare la quota delle azioni da investimento, l'utilizzazione nei due sensi sarà ripartita in due parti uguali, una parte per la stazione terrestre mobile ed una parte di territorio. La parte costituita dalla nave o dal mezzo aereo o dalla stazione mobile terrestre a terra da dove il traffico ha origine o termina, sarà assegnata al Firmatario della Parte sotto la cui autorità la nave o l'aereo o la stazione terrestre mobile a terra è operante. La parte costituita dalla parte di territorio da dove il traffico ha origine o termina, sarà assegnata al Firmatario della Parte nel cui territorio il traffico ha origine o termina. Tuttavia, qualora, per ogni Firmatario, il rapporto tra la parte costituita dalla stazione mobile terrestre e la parte del territorio superi 20.1, a tale Firmatario sarà assegnata, a seguito di una domanda indirizzata al Consiglio, una utilizzazione equivalente al doppio della parte di territorio, o una quota azionaria da investimento dello 0.1 per cento, con preferenza per la cifra più elevata. Le strutture che operano nell'ambiente marino, per le quali è stato consentito da parte del Consiglio, l'accesso al segmento spaziale INMARSAT, saranno considerate come navi ai fini di questo paragrafo.

Articolo XIV

Approvazione della stazione terrestre

All'articolo XIV, il paragrafo (2) è sostituito dal seguente testo.

(2) Qualsiasi domanda per tale approvazione sarà sottoposta alla Organizzazione dal Firmatario della Parte nel cui territorio la stazione terrestre a terra è o sarà situata, oppure dalla Parte o dal Firmatario della Parte in base alla cui autorità la stazione mobile terrestre o la stazione terrestre su una struttura operante nell'ambiente marino detengono una licenza, oppure, per quanto riguarda le stazioni terrestri a terra e le stazioni terrestri mobili situate in un territorio o su una nave o su un aereo o su una stazione terrestre su una struttura operante nell'ambiente marino che non appartengono alla giurisdizione di una Parte, da un Ente autorizzato di telecomunicazioni.

93G0150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 1993

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta

Art. 1.

La lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1993, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Agnano», iniziata il 15 febbraio 1993 e si concluderà il 18 aprile 1993.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento elle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Napoli il giorno 18 aprile 1993, presso la Sala «Carlo V» del Maschio Angioino, alle ore 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 18 aprile 1993, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Agnano».

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i cavalli classificatisi «ex-aequo» per tale posto. Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati «ex-aequo» verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 13 aprile 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 11 del giorno 18 aprile 1993.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Napoli per le ore 20 di giovedì 15 aprile 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1993
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 187

93A2056

DECRETO 26 marzo 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di S. Agata di Militello.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di S. Agata di Militello, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di S. Agata di Militello è accertato per i giorni 22 e 23 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A2057

DECRETO 26 marzo 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Milazzo, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo è accertato per i giorni 20, 21 e 22 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro REVIGLIO

93A2058

DECRETO 26 marzo 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n 592,

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento,

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio,

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti,

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale,

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca è accertato per i giorni 23 e 24 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro REVIGLIO

93A2059

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 marzo 1993

Individuazione dei segni caratteristici dei titoli obbligazionari di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1993, con il quale, per le finalità di cui allo stesso articolo, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata ad emettere obbligazioni ed a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi nei limiti di compatibilità di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1993, con il quale sono state stabilite le condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata ad emettere;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del 2 marzo 1993 occorre determinare le forme, le legende ed i segni caratteristici dei titoli emessi;

Decreta.

Art 1.

Le obbligazioni indicate nelle premesse sono rappresentate da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al presente decreto, stampate su carta a fondo filigranato, sono composte dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Cassa depositi e prestiti, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende.

«CASSA DEPOSITI E PRESTITI»

«SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM»

«DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N 487 CONVERTITO NELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1993 N 33»

«OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE 1993-1998».

Seguono le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione.

Seguono gli spazi per il richiamo delle seguenti disposizioni:

«il presente certificato è ammesso di diritto alla quotazione ufficiale, è compreso fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e può essere accettato quale deposito cauzionale presso le pubbliche amministrazioni.»;

«il presente certificato è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 2 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1993».

Seguono poi gli spazi per la data e le diciture «IL DIRETTORE GENERALE» sul lato destro dell'obbligazione ed «IL CAPO DIPARTIMENTO PROVVISTA E BILANCIO» sul lato sinistro; nello spazio libero al centro, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Cassa depositi e prestiti.

Le cedole sono collocate al lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «OBBLIGAZIONI 1993 UNICA EMISSIONE» «SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice titolo; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Cassa depositi e prestiti.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro del tesoro in data 2 marzo 1993 già citato, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «OBBLIGAZIONI 1993 UNICA EMISSIONE» «SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM».

Segue l'indicazione del numero della cedola posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli, il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale ed il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo e nelle cedole nonché la firma del Direttore generale e del Capo dipartimento provvista e bilancio, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino per le obbligazioni sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A2076

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 novembre 1992.

Inserimento dell'olivina nella prima categoria delle sostanze minerali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e; in particolare, l'art. 2, concernente la classificazione delle sostanze minerali, in base al quale tali sostanze appartengono alla prima categoria quando rivestono rilevanza nazionale per la loro utilizzazione industriale;

Visto l'art. 3 del regio decreto, su citato, secondo cui per determinare l'appartenenza, alla predetta categoria, di sostanze non indicate nell'art. 2 dello stesso regio decreto si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere;

Considerato che l'olivina è una sostanza minerale che riveste rilevanza nazionale per la sua utilizzazione industriale e che tale sostanza non è indicata nell'art. 2 del regio decreto su citato;

Ritenuta la necessità di inserire l'olivina nella prima categoria delle sostanze minerali di cui all'art. 2 del regio decreto su citato;

Sentito il Consiglio superiore delle miniere che, nella adunanza del 19 marzo 1992, ha espresso parere favorevole a tale inserimento;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, secondo cui gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1 della stessa legge, per i quali è adottata la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale a seconda dell'organo proponente;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3 del regio decreto su citato non è tra quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 13 su menzionata;

Visto l'art. 3 della legge n. 13 su citata, in base al quale sono sottoposti al controllo della Corte dei conti gli atti amministrativi di cui all'art. 2 della stessa legge:

Decreta:

Art. 1.

L'olivina è inserita tra le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993
Registro n. 2 Industria, foglio n. 61

93A2063

DECRETO 22 marzo 1993.

Determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686 del Consiglio CEE del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Considerato che in forza dell'art. 6, comma 2, occorre stabilire i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo, oltre quelli minimi previsti dall'allegato V al decreto di cui sopra, nonché le modalità ed il contenuto delle domande di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva 89/686 deve essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 Roma.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere la esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta (certificazione di una o più famiglie di dispositivi di protezione individuale, certificazione dei sistemi di qualità delle aziende produttrici o entrambi).

Art. 2.

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione dei dispositivi di protezione individuale, da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in originale bollato e duplice copia:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie;

3) elenco di macchinari e attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;

4) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente, presso cui possono essere effettuati esami e/o prove complementari;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CEE;

7) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 89/686. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa seguita, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

8) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

L'eventuale accreditamento del laboratorio dell'organismo da parte di un ente specializzato sarà considerato utile elemento di valutazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.

Art. 3.

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione dei sistemi di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale, da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in originale bollato e duplice copia:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione dei sistemi di qualità delle aziende;

3) documentazione comprovante l'eventuale accreditamento da parte di un ente specializzato comprendente, comunque:

i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori;

le istruzioni dettagliate per le valutazioni di conformità;

il regolamento per accedere alla certificazione ed il fac-simile della domanda;

le normative di riferimento;

il manuale di qualità-tipo redatto sulla base delle norme EN 29000 che viene sottoposto alle aziende da certificare;

4) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dell'eventuale laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) elenco dettagliato delle risorse esterne utilizzate (ispettori, consulenti, ecc.);

7) organigramma dettagliato dell'organismo;

8) data di inizio dell'attività ed elenco dettagliato delle certificazioni già effettuate.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale. Al termine del triennio, previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico dell'industria del mantenimento delle condizioni e dei requisiti minimi, possono essere rinnovate.

2. Nel periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite dell'ispettorato tecnico dell'industria, dei propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a ciò di volta in volta autorizzati, può procedere al controllo periodico della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni.

3. Qualora si renda necessario, per esami e prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria, l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Art. 5.

Gli oneri dell attività ispettiva sono a carico dei richiedenti e sono liquidati sulla base delle vigenti tariffe per i compensi a vacazione degli ordini professionali.

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2064

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Vallebelbo», in Asti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile:

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti la società cooperativa «Vallebelbo», con sede in Asti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vallebelbo», con sede in Asti, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Andrea Manto, nato a Cardito il 21 giugno 1947 e residente in Corso Dante, 84, Asti, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2060

DECRETO 12 marzo 1993

Scioglimento della società cooperativa «La Letizia», in Casal di Principe, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta la società cooperativa «La Letizia», con sede in Casal di Principe (Caserta), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali,

Vista la relazione del dirigente,

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Letizia», con sede in Casal di Principe (Caserta), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Francesco Matacena, nato a Napoli il 16 aprile 1958 e residente in via Giotto, 60, Aversa (Caserta), è nominato commissario liquidatore.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2061

DECRETO 20 marzo 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Cooperativa C.L.T. a r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 24 aprile 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «Cooperativa C.L.T. a r.l.», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Cooperativa C.L.T. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio Michele Giardina, repertorio n. 20964 in data 12 gennaio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Marco Paggi, residente in via Monte Grappa, 37, Padova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2062

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 23 marzo 1993.

Divieto di vendita e impiego della sostanza attiva diserbante atrazina. (Ordinanza n. 705/44.81/1/175/1449).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Viste l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1990 (numero 705/267) relativa a «divieti e nuove prescrizioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive diserbanti», l'ordinanza ministeriale 6 febbraio 1991 (n. 705/475) relativa a «divieto di vendita ed impiego della sostanza attiva diserbante atrazina» e l'ordinanza ministeriale 18 marzo 1992 (n. 705/910) relativa a «divieto di vendita ed impiego della sostanza attiva diserbante atrazina»;

Ritenuta la necessità di vietare anche per il corrente anno la vendita e l'impiego di tutte le formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri

diserbanti rinviando al 1994 la possibilità di consentire l'uso di atrazina se verranno confermati i favorevoli risultati del piano di risanamento in atto;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nella seduta del 22 dicembre 1992;

Rilevata la necessità di provvedere con procedura d'urgenza al fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile, fin dalla imminente campagna agricola;

Vista la comunicazione alla commissione delle Comunità europee in data 2 febbraio 1993;

Vista la comunicazione alla commissione delle Comunità europee in data 2 febbraio 1993;

Ordina:

Articolo unico

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per tutto l'anno 1993 sono vietati la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti su tutto il territorio nazionale.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

93A2066

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in ingegneria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 13 concernente l'attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 15, ultimo comma;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 166, concernente l'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di ingegneria, è integrato secondo l'ordine alfabetico, al comma secondo, con l'indicazione dei seguenti corsi di laurea:

a) ingegneria edile;
b) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Il medesimo articolo è integrato, al quarto comma, con le seguenti indicazioni:

a) Corso di laurea in ingegneria edile.

Indirizzi:

1) progettazione edile ed urbanistica.

b) Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Indirizzi:

1) ambiente;
2) difesa del suolo;
3) pianificazione e gestione territoriale.

Art. 2.

Nell'art. 168, è inserito secondo l'ordine alfabetico l'ordinamento dei sottoriportati corsi di laurea:

a) Corso di laurea in ingegneria edile.

A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica	
A042	Matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	
H110	Disegno	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza della costruzioni	1
H081	Architettura tecnica	1
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1
H060	Geotecnica	1
H072	Tecnica delle costruzioni	1
H082	Progettazione edilizia	1
H100	Composizione architettonica	
H120	Storia dell'architettura	1
H120	Storia dell'architettura	1
L281	Storia dell'arte	
H142	Progettazione urbanistica	1
H143	Tecnica urbanistica	

Indirizzo *Progettazione edile e urbanistica*

H142	Urbanistica	1
H012	Costruzioni idrauliche	1
H072	Tecnica delle costruzioni	
H060	Geotecnica	
H081	Architettura tecnica	1
H110	Disegno	
H141	Analisi e pianificazione urbanistica	

b) Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica	
A042	Matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	
H110	Disegno	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza della costruzioni	1
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1
D022	Geologia applicata	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	2
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	
I153	Impianti chimici	
I042	Macchine e sistemi energetici	2
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
H060	Geotecnica	1
H050	Topografia e cartografia	1
I060	Misure meccaniche e termiche	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	
H141	Analisi e pianificazione urbanistica	1
H143	Tecnica urbanistica	
I240	Automatica	
E031	Biologia generale ed ecologia	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	
I152	Princìpi di ingegneria chimica	

Indirizzo: *Ambiente.*

A041	Analisi numerica	1
A042	Matematica applicata	
A061	Ricerca operativa	
I240	Automatica	
H011	Idraulica	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	
D022	Geologia applicata	
H060	Geotecnica	
I153	Impianti chimici	1
I155	Chimica industriale	
I152	Princìpi di ingegneria chimica	

Indirizzo: *Difesa del suolo.*

H011	Idraulica	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1
H072	Tecnica delle costruzioni	
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	1
I155	Chimica industriale	
I240	Automatica	
D022	Geologia applicata	1
H060	Geotecnica	

Indirizzo: *Pianificazione e gestione territoriale.*

H143	Tecnica urbanistica	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
H040	Trasporti	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
P013	Politica economica	
D022	Geologia applicata	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1
H030	Strade, ferrovie ed aeroporti	
H072	Tecnica delle costruzioni	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 26 febbraio 1993

Il rettore: BONSEMBIANTE

93A2034

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 1993.

Istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con il corso di laurea in scienze ambientali, in Isernia.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed in particolare l'art. 22;

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nella riunione del 28 gennaio 1993 e dal consiglio di amministrazione nella riunione del 19 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi del Molise è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con il corso di laurea in scienze ambientali, con sede in Isernia.

Art. 2.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi relativo al corso di laurea in scienze ambientali della nuova facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 25 febbraio 1993

Il rettore: D'ALESSANDRO

93A2033

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 24 marzo 1993, n. 12.

Gestione delle risorse umane e pari-opportunità. Indirizzi applicativi direttive CE. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Al Consiglio superiore della magistratura - Presidenza

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretario generale

All'Istituto nazionale di statistica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti e degli organismi nazionali degli ordini e dei collegi professionali)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome

Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica

Ai provveditorati agli studi

Alla presidente della commissione nazionale per la parità donna-uomo - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla vice presidente del comitato nazionale per la parità donna-uomo - Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Alla presidente del comitato nazionale per la parità donna-uomo nella scuola - Ministero della pubblica istruzione

Ai comitati per le pari opportunità del settore pubblico

1) *Premessa.*

Il decreto legislativo n. 29/1993 recepisce, agli articoli 7 e 61, i principi della «Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori» e le direttive e le disposizioni della Comunità europea, inerenti la gestione delle risorse umane e le politiche di parità e pari-opportunità. Si è così realizzato un ulteriore progresso della legislazione italiana nell'ambito della Comunità.

Il modello europeo del ruolo del lavoro, i cui lineamenti essenziali si è inteso introdurre, impegna pienamente le pubbliche amministrazioni alla ridefinizione delle iniziative in tema di parità e di pari-opportunità, affinché esse competano sotto il profilo della tutela della dignità della persona e della efficienza conseguita attraverso la più efficace e sensibile valorizzazione di tutte le risorse umane.

2) *Comitati per le pari-opportunità.*

Alla luce delle considerazioni di cui alla premessa, si raccomanda di provvedere — ove ciò non fosse già avvenuto — alla costituzione dei comitati per le pari opportunità previsti dagli accordi nazionali di lavoro dei comparti del pubblico impiego, il cui ruolo di riflessione, propositivo e consultivo si ravvisa indispensabile per la nuova gestione delle risorse umane.

Della costituzione dei comitati dovrà essere data comunicazione, compilando l'allegata scheda, all'ufficio per la condizione femminile di questo Dipartimento entro il 30 aprile del corrente anno. Così pure per le eventuali successive variazioni.

Rammentando che i componenti dei comitati possono essere di ambo i sessi, si segnala l'opportunità di assicurarvi la presenza di funzionari preposti alla gestione del personale.

Le difficoltà in ordine alla costituzione dei comitati, rappresentate a questo Dipartimento dalle amministrazioni con un numero esiguo di dipendenti, suggeriscono di provvedere, ove il numero degli stessi sia inferiore a cento unità, alla costituzione di un unico comitato fra più amministrazioni, previo accordo tra le medesime, prevedendo la nomina di un referente per ciascuna amministrazione.

I comitati adottano un regolamento interno che ne disciplini l'attività.

I comitati devono inviare, almeno una volta all'anno, al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la condizione femminile, una relazione sull'attività svolta.

La documentazione costituisce il supporto per il capitolo sulle pari-opportunità da inserire nella relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, e per il rapporto al Parlamento europeo sullo stato di attuazione dei piani di azioni positive del settore pubblico negli Stati della Comunità europea.

3) *Compiti e funzioni dei comitati per le pari-opportunità e rapporti con le rispettive amministrazioni.*

Ai comitati per le pari-opportunità sono affidati compiti di particolare rilevanza, per una sensibile e attenta individuazione di azioni in favore del personale, al duplice scopo di migliorare la qualità della vita nell'ambiente di lavoro e valorizzare le capacità di tutte le persone, coinvolgendole nel processo di trasformazione del modello organizzativo dell'amministrazione. Si raccomanda, pertanto, una continua e costante collaborazione tra amministrazioni e comitati per quanto riguarda il flusso di informazioni attinenti ai dati statistici del personale, alla formulazione di proposte, alla attuazione di iniziative.

Ai comitati è affidato il compito di mettere a fuoco i problemi concreti inerenti le tematiche delle pari-opportunità, di formulare proposte ed assicurare una continua collaborazione all amministrazione, ai fini della flessibile gestione delle risorse umane. Particolare rilievo assumono i temi della educazione alla salute e le correlative proposte per l'adozione di programmi di miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro.

Per la elaborazione di tali proposte, con particolare riguardo alla prevenzione, i comitati possono avvalersi della consulenza e del supporto delle strutture e dei presidi sanitari.

4) *Piano di azioni positive.*

Per l'attuazione dei piani di azioni positive, l'ufficio per la condizione femminile del Dipartimento della funzione pubblica ha elaborato uno schema di piano triennale, che sarà inviato a tutte le amministrazioni.

Si invitano le amministrazioni, ove avessero già adottato piani e/o progetti di azioni positive, ad inviarne copia all'ufficio per la condizione femminile di questo Dipartimento - Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma - Tel. 6867852 - 68003370 - fax 68003496.

Si informano, infine, le amministrazioni che sono allo studio interventi straordinari per assicurare l'attuazione delle disposizioni della Comunità europea, anche per quanto attiene un riequilibrio della presenza femminile nei centri decisionali e l'adozione di misure tendenti a migliorare la gestione delle responsabilità familiari. A tal proposito s invitano i comitati a promuovere incontri con le parti sociali, d'intesa con le amministrazioni, per individuare, a livello territoriale, nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, sulla base di quanto indicato dalle direttive della Comunità europea.

Le amministrazioni vorranno sin d'ora assicurare una significativa presenza femminile nelle commissioni istituzionali e di studio presso ciascuna amministrazione.

5) *Le azioni positive nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

I dati statistici evidenziano il massiccio ingresso delle donne nelle amministrazioni pubbliche, in percentuali che, negli ultimi anni, hanno superato ampiamente il 50%. Si può quindi affermare che, per quanto concerne l'accesso ai pubblici impieghi, il nostro paese ha pienamente attuato le direttive della Comunità europea.

Tuttavia dai dati statistici, distinti per sesso e livello, dei dipendenti pubblici si evidenzia la esigua presenza nelle qualifiche dirigenziali della donna, che, pure, fin dalla approvazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66, ha il libero accesso a tutti gli impieghi pubblici.

Se ciò avviene ancora a distanza di trent'anni, occorrono interventi mirati per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, non consentono una adeguata presenza delle donne ai livelli decisionali.

Tra essi certamente, l'insufficiente investimento nella formazione del personale femminile da parte delle amministrazioni ed i radicati pregiudizi, che incidono negativamente nelle valutazioni delle commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali o per la progressione di carriera delle donne

Il decreto legislativo contiene alcune norme relative agli accessi e alla formazione, finalizzate alla rimozione degli ostacoli sopra evidenziati, che di seguito si rammentano.

a) *Accessi e carriera nelle pubbliche amministrazioni.*

Le commissioni di concorso dovranno essere composte per almeno un terzo da donne, come previsto dall'art 61 del decreto legislativo, che ha inteso in tal modo ottemperare alle raccomandazioni della Comunità europea di garantire la presenza di un componente sensibile alle tematiche delle pari-opportunità in ogni commissione di concorso.

* * *

Questo Dipartimento e stato sollecitato ad esprimersi in ordine alla interpretazione della norma di cui all'art. 5, quarto comma, n 19, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che limita la preferenza nei concorsi a pubblico impiego ai coniugati con prole.

La materia dei concorsi formerà oggetto di apposito regolamento ai sensi dell'art 41 del decreto, ove i criteri di preferenza verranno ridefiniti in funzione dei principi affermati dal decreto stesso, e, pertanto, sopprimendo ogni forma di discriminazione fondata sullo stato matrimoniale, come previsto dall'art 1 punto 1, della legge 9 dicembre 1977, n 903.

Occorre tuttavia rammentare che la norma sopra richiamata resta applicabile fino alla emanazione del regolamento ex art 41, sicché si pone comunque l'esigenza della sua interpretazione, che non potrà che tener conto del principio enunciato all'art 1, punto 1, della legge sopracitata Ora, l'art 19 della stessa legge dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con i principi affermati dell'art 1, sicché l'art. 5, quarto comma, n. 19, va interpretato nel senso che la preferenza ivi accordata spetti al candidato con figli, prescindendo dal suo stato di coniugato; e in tal senso vanno, quindi, modificati i moduli e o i sistemi informativi attualmente utilizzati.

* * *

Infine, per dare ampia informazione ai cittadini della politica attuata dalla pubblica amministrazione di allineamento al modello europeo per la gestione delle risorse umane e delle pari-opportunita, si ritiene opportuno che le amministrazioni, nella predisposizione degli avvisi dei bandi di concorso, corso-concorso e corsi di formazione professionale, inseriscano il punto 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/1993.

b) *Formazione professionale*

L'art 61 del decreto prevede la partecipazione delle dipendenti della pubblica amministrazione ai corsi di formazione e o aggiornamento professionale, in misura proporzionale alla loro presenza nell'amministrazione stessa L'attuazione di tale principio, conformemente alla impostazione del decreto legislativo, richiede un approccio concreto. Ogni amministrazione dovrà preoccuparsi, quindi, più che dell'assolvimento di adempimenti formali che certifichino la possibilità offerta alle donne di accedere ai corsi, di assicurare le condizioni che ne rendano effettiva la partecipazione, avvalendosi dell'apporto consultivo del Comitato

Occorrerà dare ampia informazione sulla organizzazione dei corsi, strutturandoli secondo modalità che favoriscano la partecipazione dei dipendenti in situazione obiettiva di svantaggio, e sperimentando, eventualmente, nuove formule di «pacchetti» di apprendimento a distanza e l'utilizzo di strumenti informatici

Si raccomanda l'inserimento, tra le materie del corso da organizzare, di un modulo relativo alle tematiche delle parità e pari-opportunità, con particolare riferimento alla normativa europea e nazionale, e alle esperienze promosse e realizzate negli Stati della Comunità europea.

6) *Orario di lavoro.*

La circolare n. 8 del 9 marzo 1993 ha raccomandato di valutare, nella definizione dell'orario di lavoro, particolari specifiche esigenze espresse dal personale che, per apprezzabili motivazioni, necessita di forme flessibili di tale orario, sulla base di accertata documentazione e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'amministrazione. In tale valutazione dovrà essere in ogni caso data priorità ai dipendenti in particolari situazioni di svantaggio personale, familiare e sociale, come previsto dall'art 7 del decreto legislativo, consultando al riguardo i comitati. È intuitivo che dovranno essere adeguatamente considerate le esigenze delle dipendenti con figli in tenera età, in considerazione dell'impegno di rilevante valore sociale da esse assolto

* * *

Il Dipartimento della funzione pubblica ha previsto un primo ciclo di incontri tecnico-operativi, secondo il calendario allegato, ai quali sono invitati i responsabili del personale delle amministrazioni e due rappresentanti per ciascun comitato.

Gli incontri si svolgeranno nella Sala Caffarelli di Palazzo Vidoni sede del Dipartimento della funzione pubblica - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma, secondo il seguente calendario:

comparto Ministeri: lunedì 10 maggio 1993;

comparto enti pubblici non economici: mercoledì 12 maggio 1993;

comparti, aziende ed amministrazioni autonome ed enti di ricerca: venerdì 14 maggio 1993;

comparto scuola: lunedì 17 maggio 1993;

comparto università: mercoledì 19 maggio 1993;

comparto sanità: venerdì 21 maggio 1993;

comparto enti locali - nord Italia: lunedì 24 maggio 1993 (regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna);

comparto enti locali - centro Italia: mercoledì 26 maggio 1993 (regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise);

comparto enti locali - isole e sud Italia: venerdì 28 maggio 1993 (regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

I lavori avranno inizio alle ore 10 e dureranno per l'intera giornata.

Pertanto, si prega di restituire debitamente compilata, a questo Dipartimento, l'allegata scheda di partecipazione entro il 30 aprile 1993.

Si assicura, per ogni ulteriore informazione in merito alla corretta attuazione e applicazione delle norme inerenti le pari-opportunità, la costante consulenza tecnico-operativa dell'ufficio per la condizione femminile del Dipartimento della funzione pubblica, che cura il coordinamento dei comitati per le pari-opportunità del settore pubblico.

I Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti sono pregati, ciascuno nel proprio ambito, di trasmettere copia della presente direttiva-circolare agli enti ed organismi vigilati ed associati, che provvederanno all'attuazione della normativa in argomento nell'ambito della rispettiva autonomia istituzionale ed ordinamentale.

p. *Il Presidente:* SACCONI

93A2086

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Hafnarfjordur (Islanda)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Petur Bjornsson, console generale onorario in Hafnarfjordur (Islanda), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Hafnarfjordur, la città di Keflavik e la penisola di Gullbringu, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata in Oslo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, e più precisamente:

1) rilascio di certificati di esistenza in vita a cittadini e a non cittadini quando debbano farne uso in Italia;

2) rilascio di copia autenticata degli atti ricevuti dalla cancelleria consolare o presso di essa depositati;

3) rilascio di informazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in italia o nello Stato di residenza;

4) rilascio e certificazione di traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa;

5) legalizzazione di atti rilasciati o autentificati dalle autorità locali;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Oslo;

h) compiere le operazioni di ordinaria amministrazione richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2040

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Freetown (Sierra Leone)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vincent Lamin Kanu, console onorario in Freetown, con circoscrizione sull'intero territorio della Sierra Leone, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Conakry;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2041

Rilascio di exequatur

In data 20 gennaio 1993 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Domenico Centrone, console onorario della Repubblica di Polonia a Bari;

Calcedonio Gonzales, console onorario della Repubblica d'Islanda a Palermo;

Aldo Colleoni, console onorario della Mongolia a Trieste;

Mohamed Ali Elfandi, console generale della Gran Giamahiria araba libica popolare socialista a Milano.

93A2067

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante: «Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria».

Il decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante: «Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1993.

93A2089

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Missione evangelica contro la lebbra», in Torre Pellice

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, foglio n. 117, l'associazione «Missione evangelica contro la lebbra», con sede in Torre Pellice (Torino), via Backwith n. 2, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

93A2045

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20359 XV J (49) del 19 dicembre 1992 gli artifici pirotecnici denominati:

n. 691 Rot Weibflimmer Bombenrakete (d.f. Razzo super special);

n. 695 Grun Gelbflimmer Bombenrakete (d.f. Razzo super special);

n. 697 Multicolor Magnesium Bombenrakete (d.f. Razzo super special);

n. 698 Crackerstern Bombenrakete (d.f. Razzo super special);

n. 739 Blinder Weib Bombenrakete (d.f. Razzo lampeggiante),

che la soc. U. Borgonovo intende importare dalla soc. Oscar Lunig GMBH CO KG di Stuttgart (Germania), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A2046

Modificazione allo statuto della fondazione «Premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary club italiani», in Pisa

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, foglio n. 115, la fondazione «Premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary club italiani», con sede in Pisa, è stata autorizzata a modificare lo statuto, così come risulta dall'atto 21 febbraio 1992, n. repertorio 191258/13453, a ministero dott. Leopoldo Mangieri, notaio in Napoli e, per l'effetto, ha assunto la denominazione di fondazione «Premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary italiani».

93A2047

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della suindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1285 mod. 25-A — Data: 4 novembre 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Smargiassi Raimondo Maria, nato a Roma il 3 agosto 1942. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A1771

N. 57

Media dei titoli del 24 marzo 1993

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935 . . .	75,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	97,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 . .	94,075
» » » 21- 4-1987/94 . .	92,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,525
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,600
» » 12,00% 19- 6-1991/97	99,950
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,100
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,025
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101
» » » TR 2,5% 1983/93	101,900
» » » Ind 1- 4-1988/93	99,975
1- 5-1988/93	100,050
» » » 1- 6-1988/93	100,550
» » » » 18- 6-1986/93	100
» » » » 1- 7-1988/93	101
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » 1- 8-1988/93	100,825
» » 19- 8-1986/93	100,300

Titolo	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,800
» » » » 18- 9-1986/93	100,575
» » » » 1-10-1988/93	100,300
» » » » 20-10-1986/93	101,075
» » » » 1-11-1988/93	100,350
» » » » 18-11-1987/93	101,750
» » » » 19-12-1986/93	102,750
» » » » 1- 1-1989/94	100,850
» » » » 1- 2-1989/94	100,700
» » » » 1- 3-1989/94	100,900
» » » 15- 3-1989/94	100,700
» » » 1- 4-1989/94	100,250
» » » » 1- 9-1989/94	100,250
» » » » 1-10-1987/94	100,725
» » » » 1-11-1989/94	99,950
» » » » 1- 1-1990/95	100
» » » 1- 2-1985/95	101,300
» » » » 1- 3-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1990/95	100
» » » » 1- 4-1985/95	98,525
» » » » 1- 5-1985/95	98,350
» 1- 5-1990/95	99,650
» » » » 1- 6-1985/95	97,875
» » » 1- 7-1985/95	98,125
» » » » 1- 7-1990/95	100
» » » » 1- 8-1985/95	98,375
» » » 1- 9-1985/95	98,625
» » 1- 9-1990/95	100
» » 1-10-1985/95	99,500
» » » 1-10-1990/95	99,825
» » » 1-11-1985/95	99,700
» » 1-11-1990/95	99,775
» » 1-12-1985/95	101,150
» 1-12-1990/95	99,950
» » 1- 1-1986/96	100,200
» » » 1- 1-1986/96 II	100,575
» » 1- 1-1991/96	100
» » » 1- 2-1986/96	100,150
» » 1- 2-1991/96	99,925
» » » 1- 3-1986/96	100,150
» » 1- 4-1986/96	98,100
» » 1- 5-1986/96	97,500
» » » » 1- 6-1986/96	97,100
» » » 1- 7-1986/96	97

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	97,100
» » » »		1- 9-1986/96	97,375
» » » »		1-10-1986/96	98,200
» » » »		1-11-1986/96	99,450
» » » »		1-12-1986/96	100,650
» » » »		1- 1-1987/97	100,125
» » » »		1- 2-1987/97	99,700
» » » »		18- 2-1987/97	99,725
» » » »		1- 3-1987/97	99,080
» » » »		1- 4-1987/97	97,125
» » » »		1- 5-1987/97	96,700
» » » »		1- 6-1987/97	96,800
» » » »		1- 7-1987/97	96,825
» » » »		1- 8-1987/97	97,100
» » » »		1- 9-1987/97	98,275
» » » »		1- 3-1991/98	97,775
» » » »		1- 4-1991/98	97,250
» » » »		1- 5-1991/98	97,150
» » » »		1- 6-1991/98	97,375
» » » »		1- 7-1991/98	97,625
» » » »		1- 8-1991/98	97,575
» » » »		1- 9-1991/98	97,400
» » » »		1-10-1991/98	96,950
» » » »		1-11-1991/98	97
		1-12-1991/98	97,200
» » » »		1- 1-1992/99	97,400
» » » »		1- 2-1992/99	97,030
» » » »		1- 3-1992/99	97,200
» » » »		1- 4-1992/99	96,550
» » » »		1- 5-1992/99	96,550
» » » »		1- 6-1992/99	97,200
» » » »		1- 8-1992/99	97,175
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,980
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,980
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,980
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100
» » »	12,50%	17-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-12-1993	100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,980
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,175
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,200
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,100
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,250
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99,980
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,900
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,150
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,400
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,400
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,200
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,825
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,600
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,850
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,900
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,775
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,830

Titolo	Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro ECU	15- 4-1985/93	9,75%	98,625
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,980
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,350
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,980
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,850
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,700
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100 -
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	107,380
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,850
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102 -
» » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,850
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	105
» » »	22-11-1991/96	10,60%	104,180
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	103,700
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	103

93A124033

Il contabile del portafoglio dello Stato

N. 58

Media dei titoli del 25 marzo 1993

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	97,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,075
» » » 21- 4-1987/94	92,975
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,225
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,400
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,325
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,825
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,125
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,575
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,850
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,775
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,025
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	101,450
» » Ind. 1- 4-1988/93	100 —
» » » » 1- 5-1988/93	100,100
» » » » 1- 6-1988/93	100,675
» » » » 18- 6-1986/93	100,100
» » » » 1- 7-1988/93	100,875
» » » » 17- 7-1986/93	100,100
» » » » 1- 8-1988/93	100,875
» » » » 19- 8-1986/93	100,200

Titolo	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,750
» » » » 18- 9-1986/93	100,600
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	101,075
» » » » 1-11-1988/93	100,400
» » » » 18-11-1987/93	101,825
» » » » 19-12-1986/93	102,700
» » » » 1- 1-1989/94	99,975
» » » » 1- 2-1989/94	101,300
» » » » 1- 3-1989/94	99,925
» » » » 15- 3-1989/94	100,675
» » » » 1- 4-1989/94	100,175
» » » » 1- 9-1989/94	100,150
» » » » 1-10-1987/94	100,700
» » » » 1-11-1989/94	99,950
» » » » 1- 1-1990/95	99,975
» » » » 1- 2-1985/95	101,300
» » » » 1- 3-1985/95	99,975
» » » » 1- 3-1990/95	99,875
» » » » 1- 4-1985/95	99,500
» » » » 1- 5-1985/95	97,775
» » » » 1- 5-1990/95	99,500
» » » » 1- 6-1985/95	97,950
» » » » 1- 7-1985/95	98,075
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	98,275
» » » » 1- 9-1985/95	98,475
» » » » 1- 9-1990/95	99,950
» » » » 1-10-1985/95	99,400
» » » » 1-10-1990/95	99,725
» » » » 1-11-1985/95	99,675
» » » » 1-11-1990/95	99,825
» » » » 1-12-1985/95	101,075
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	101 —
» » » » 1- 1-1991/96	100 —
» » » » 1- 2-1986/96	100,275
» » » » 1- 2-1991/96	99,875
» » » » 1- 3-1986/96	100 —
» » » » 1- 4-1986/96	98 —
» » » » 1- 5-1986/96	97,350
» » » » 1- 6-1986/96	97,075
» » » » 1- 7-1986/96	96,925

Titolo	Tasso	Data	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	96,950
» » » »		1- 9-1986/96	97,250
» » » »		1-10-1986/96	98 —
» » » »		1-11-1986/96	99,325
» » » »		1-12-1986/96	101 —
» » » »		1- 1-1987/97	99,975
» » » »		1- 2-1987/97	99,600
» » » »		18- 2-1987/97	99,625
» » » »		1- 3-1987/97	98,875
» » » »		1- 4-1987/97	96,850
» » » »		1- 5-1987/97	96,450
» » » »		1- 6-1987/97	96,600
» » » »		1- 7-1987/97	96,750
» » » »		1- 8-1987/97	96,950
» » » »		1- 9-1987/97	98,300
» » » »		1- 3-1991/98	97,700
» » » »		1- 4-1991/98	96,900
» » » »		1- 5-1991/98	96,925
» » » »		1- 6-1991/98	97,175
» » » »		1- 7-1991/98	97,575
» » » »		1- 8-1991/98	97,400
» » » »		1- 9-1991/98	97,275
» » » »		1-10-1991/98	96,600
» » » »		1-11-1991/98	96,600
» » » »		1-12-1991/98	97,050
» » » »		1- 1-1992/99	97,100
» » » »		1- 2-1992/99	96,750
» » » »		1- 3-1992/99	97
» » » »		1- 4-1992/99	96,250
» » » »		1- 5-1992/99	96,250
» » » »		1- 6-1992/99	96,975
» » » »		1- 8-1992/99	96,950
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,950
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
» » »	12,50%	17-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-12-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,975
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,150
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,850
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,600
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,475
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,850
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,600
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,575
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,700
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,900
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,525
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,300
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,600
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,300
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,175
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,275
Certificati credito Tesoro E C U	9,75%	15- 4-1985/93	98,650
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	99 —
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	99,050
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	98,250
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98 —
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	99,350
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	97,725
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	99,850
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	99,500
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	99,900
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	99,750
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	97,700
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	100 —
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	99,450
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	101,200
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	102,250
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	107,375
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	105,075
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	103,250
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	107,350
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	104,450
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	—
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	104,175
» » » »	10,20%	23- 3-1992/97	103,625
» » » »	10,50%	26- 5-1992/97	103,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93A2503

Cambi giornalieri del 2 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 2 aprile 1993

Dollaro USA	1593,39
ECU	1937,72
Marco tedesco	999,62
Franco francese	294,23
Lira sterlina	2442,19
Fiorino olandese	889,12
Franco belga	48,51
Peseta spagnola	13,96
Corona danese	259,95
Lira irlandese	2431,83
Dracma greca	7,31
Escudo portoghese	10,75
Dollaro canadese	1266,10
Yen giapponese	13,97
Franco svizzero	1078,29
Scellino austriaco	142,05
Corona norvegese	234,82
Corona svedese	210,56
Marco finlandese	274,91
Dollaro australiano	1114,10

93A2103

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Ronel S.r.l., con sede in Vicenza, viale Milano, 108, assegnataria del marchio 1211 VI, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni, i cui quantitativi sono a fianco indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni smarriti
328 AR	Marsili Emilio	Civitella Val di Chiana	1
620 AR	Gimet S.r.l.	Arezzo	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sottospecificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni smarriti
9 VI	Donnagemma	Vicenza	13
354 VI	G.O.I. S.p.a.	Vicenza	19
761 VI	Definor S.r.l.	Vicenza	5
809 VI	Gi.Ro.Vi.	Vicenza	9

93A2048

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Milano ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1993, registro n. 2 Industria, foglio n. 179, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano viene autorizzata ad acquistare dalla Edilvolta 82 S.r.l., al prezzo di lire 500.000.000, l'immobile sito in Magenta, via Volta angolo via Pusterla, da destinare a sede periferica.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1993, registro n. 2 Industria, foglio n. 178, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano viene autorizzata ad acquistare dall'Immobiliare Granata S.r.l., al prezzo di lire 228.900.000, l'immobile sito in Codogno, via Verdi n. 36, da adibire a sede camerale decentrata.

93A2049

Revoca all'ente autonomo Magazzini generali di Verona delle autorizzazioni per l'esercizio di un magazzino generale

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 sono state revocate le autorizzazioni concesse all'ente autonomo Magazzini generali di Verona per l'esercizio in regime di un magazzino generale di due aree per complessivi mq 37.000.

93A2068

COMUNE DI BADOLATO

Dichiarazione del dissesto finanziario del comune

Il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro), con deliberazione 13 marzo 1993, n. 6, ha deliberato di:

1) dichiarare il dissesto finanziario del comune stesso a termini dell'art. 25, comma 12, della legge 24 aprile 1989, n. 144, dell'art. 12-*bis* comma 4, lettere *a)* e *c)*, della legge 14 marzo 1991, n. 80 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, evidenziando che la ricostituzione dei debiti fuori bilancio ammonta a complessive L. 1.002.013.220, così ripartite:

a) spese legali per i pignoramenti fatti dal personale dipendente e contrattisti d'opera	L.	832.162.632
b) pignoramenti diversi creditori anno 1991	»	61.842.961
c) pignoramenti diversi creditori anno 1992	»	108.007.627
Totale	L.	1.002.013.220

2) stabilire che al predetto dissesto deve essere aggiunta la somma nascente dalle indennità di esproprio per la realizzazione di numerose opere pubbliche giusta deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 18 gennaio 1990, approvata dal Co.Re.Co nella seduta del 15 marzo 1990, n. 12805.

93A2070

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
CHIETI
Libreria P ROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTES
Via Oberdan 9

BASILICATA
MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA
ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA
ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Serviz Polivalente S r l
Via Matteotti 36 B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO
APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA
ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE
ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE
CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE
ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA
ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA
ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30 32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA
AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA
FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO
BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 8 0 9 3 *

L. 1.300